

DELIBERA N. 608/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
(VICENZA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 novembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”* e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59*

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 luglio 2020 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;*

VISTA la nota del 22 ottobre 2020 (prot. n. 0435304) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cogollo del Cengio (Vicenza) a seguito della segnalazione dell’11 ottobre 2020 a firma del consigliere comunale Marco Zorzi, candidato nel rinnovo dell’Ente del 20 e 21 settembre 2020, nella quale *“ad integrazione di precedente nota inviata al solo Prefetto di Vicenza”* ha denunciato attività non conformi all’art. 9, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all’art. 29, comma 6, legge 25 marzo 1993, n. 8. In particolare, si tratta di pubblicazioni nel profilo *facebook* *“Rinasci Cogollo”* e precisamente di: n. 3 post, n. 7 pagine contrassegnate dalla duplice indicazione *“Comune di Cogollo del Cengio”* e *“Lista civica Rinasci Cogollo”* e n. 2 pagine del *“Programma amministrativo”* della *“Lista civica Rinasci Cogollo”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento con la richiesta al Comune di Cogollo del Cengio delle controdeduzioni in data 13 ottobre 2020 per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, precisando che *“il Corecom Veneto si occupa esclusivamente delle violazioni alla normativa dettata dalla legge n. 28 del 2000 in materia di par condicio elettorale”* e considerando che le *“attività effettuate su un profilo facebook in nessun modo [sono] riconducibili all’Amministrazione comunale di Cogollo del Cengio”* e che *“nessuno dei post segnalati si fregia dello stemma del Comune o di altra amministrazione pubblica”*, ha proposto l’adozione di un provvedimento di archiviazione;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 14 ottobre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Cogollo del Cengio, Piergildo Capovilla, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando, in sintesi, quanto segue:

- senza entrare nello specifico delle condotte segnalate, si afferma, in via generale, che *“non [...] risulta che esista una pagina social del paese”*, la pagina *facebook* *“Rinasci Cogollo”* [...] non è gestita direttamente dal Sindaco, *“ma da alcune persone che sostengono la lista civica”* ed *“esistono da molto tempo due profili facebook gestiti dai gruppi politici che si contrappongono in Comune”;*
- pertanto l’esposto nei confronti dell’Amministrazione comunale *“è del tutto destituito di fondamento e si evidenzia come palesemente teso ad “imbavagliare” il profilo che gli si contrappone e che si muove con sistemi del tutto leciti e normali”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 ed è proseguito fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazioni sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si è configurata in ordine temporale (18 luglio 2020) e per tutto l'intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendaria e amministrative, stante la sovrapposizione cronologica delle due consultazioni elettorali;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare delle pubblicazioni del 31 agosto 2020 e del 2 e 4 settembre seguenti effettuate sul profilo *facebook* della Lista Civica *“Rinasci Cogollo”*, al seguente indirizzo: <https://it->

it.facebook.com/pages/category/Community/Rinasci-Cogollo-413256315504457/, e tuttora disponibili, le quali recano rispettivamente il titolo “*Asfaltatura strada a Casale @ Cogollo del Cengio*” con immagini dei mezzi utilizzati (31 agosto 2020), il testo del seguente tenore “*Nella filosofia della nostra squadra siamo a presentare un rendiconto dei lavori fatti, tutti verificabili accedendo agli atti in Comune. Perseguendo il nostro intento di FARE e non demolire qualsiasi avversario vi chiediamo di tenere presente questi documenti e condividerli con chi ha qualcosa da dire sull’operato dell’attuale Amministrazione. È chiaro che con l’abbondanza di soldi Cogollo del Cengio non avrebbe un angolo di asfalto rovinato, ma si è sempre tentato di fare il meglio con le disponibilità portando a casa finanziamenti cospicui grazie ai buoni rapporti instaurati dal Sindaco Piergildo Capovilla ed i suoi collaboratori con la Regione Veneto ed i comuni vicini. Ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato, chi poco chi tanto tutti hanno contribuito al successo di Rinasci Cogollo. Il Vostro voto può dare continuità a questo successo. Rinasci Cogollo*”, e la rendicontazione pubblica lavori amministrazione 2015-2020 - rappresentata in diverse pagine con l’intestazione “Comune di Cogollo del Cengio” e “Lista Civica Rinasci Cogollo” e relativo logo - la quale contiene la descrizione nei cinque anni di numerosi progetti ed interventi relativi a diversi settori (sport, eventi, scuola, edifici scolastici, cimitero comunale, isola ecologica, strade, mobilità, cultura, cinema, teatro), unitamente all’indicazione del nominativo di due assessori al ramo, entrambi candidati consiglieri nella Lista civica (2 settembre 2020) ed infine il post del 4 settembre 2020 dal titolo “*Programma Rinasci Cogollo@Cogollo del Cengio*”, recante il programma amministrativo della Lista civica con interventi e progetti in materia di sociale, servizi al cittadino, viabilità e sicurezza e cultura, associazione ed eventi e l’evidenziazione in corsivo della “*continuazione di quanto fatto nella precedente Amministrazione*”, relativamente ad interventi per le fasce sociali più deboli, la riduzione dei costi a carico del cittadino, la riorganizzazione dei parcheggi e la viabilità rurale, il potenziamento dei servizi della biblioteca comunale, la fornitura di sussidi didattici ed informatici alle scuole e il patrocinio ad eventi;

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Cogollo del Cengio attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dalla Lista Civica “*Rinasci Cogollo*” - *Candidato Sindaco Piergildo Capovilla*”;

RITENUTO tuttavia che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;

RILEVATO che la effettiva realizzazione della rendicontazione pubblica lavori amministrazione 2015-2020, diffusa dalla Lista civica “*Rinasci Cogollo*” - *Candidato Sindaco Piergildo Capovilla*” e riconducibile al documento ufficiale pubblicato sul sito web dell’Ente è attività presumibilmente imputabile al Comune di Cogollo del Cengio, e la sua comunicazione nel profilo *facebook* della predetta lista è tale da indurre nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della pubblicazione delle informazioni amministrative-contabili ivi contenute da parte del Comune e, in particolare, da parte del Sindaco uscente e di due suoi assessori al ramo, tutti ricandidati con la lista medesima;

RILEVATO altresì che la dettagliata descrizione delle “attività svolte nel quinquennio precedente” dall’Amministrazione uscente, nonché la riproduzione di immagini dei mezzi utilizzati nei lavori comunali di asfaltatura delle strade, appare assumere una finalità meramente propagandistica, in quanto richiamata nel contenuto del programma elettorale della Lista Civica in questione, in un rapporto di continuità amministrativa, unitamente ai riferimenti a deliberazioni del Consiglio comunale precedente;

RILEVATO infine che nel profilo *facebook* della Lista in questione si rinvencono anche *link* al sito istituzionale del Comune di Cogollo del Cengio (www.comune.cogollodelcengio.vi.it), prima e dopo le operazioni di voto del 20 e 21 settembre 2020, in particolare quello del 16 settembre 2020 nel quale risulta pubblicato il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2020 n. 65 dal titolo “Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale a servizio dell’istituto “Don Carlo Frigo” e tale circostanza indica una correlazione tra detto profilo *facebook* e l’Ente;

RILEVATO che tale attività di comunicazione sostanzialmente imputabile, per quanto sopra rilevato, al Comune di Cogollo del Cengio appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto nei *post* accertati vengono riprodotte immagini relative ai mezzi occorsi per i lavori comunali di asfaltatura strade, è riportata la rendicontazione pubblica lavori amministrazione 2015-2020 in diverse pagine con l’intestazione “Comune di Cogollo del Cengio” in correlazione con quella di Lista Civica “Rinasci Cogollo”, unitamente ai nominativi del Sindaco uscente e di assessori comunali, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale del Comune, senza che fosse necessario riportarle nella rendicontazione pubblica lavori amministrazione 2015-2020 e nel programma elettorale all’interno del profilo personale *Facebook* della Lista Civica “Rinasci Cogollo” - *Candidato Sindaco Piergildo Capovilla*”;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei *post* oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*L’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche, come prassi

dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dei *post* oggetto di segnalazione realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Cogollo del Cengio di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei *post* in data 31 agosto 2020, 2 e 4 settembre 2020 nel profilo *facebook* della Lista "Rinasci Cogollo" - *Candidato Sindaco Piergildo Capovilla*", non impersonale e non ritenuta indispensabile, sia perché riproducono le immagini dei mezzi utilizzati per i lavori di asfaltatura strade, sia perché le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale del Comune, senza che fosse necessario riportarle nella rendicontazione pubblica lavori amministrazione 2015-2020 e nel programma elettorale all'interno del profilo personale *Facebook* della Lista Civica "Rinasci Cogollo" - *Candidato Sindaco Piergildo Capovilla*", nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di dette pubblicazioni a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli" all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cogollo del Cengio (Vicenza) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone